

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5253

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NUCCI MAURO, ALESSI, ANTONUCCI, CACCIA, CIOCCI CARLO ALBERTO, CRESCENZI, FUMAGALLI CARULLI, LEONE, LUSETTI, MELELEO, MENSORIO, ORSENIGO, NAPOLI, PATRIA, RABINO, SANZA, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TASSONE, TORCHIO, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 20 novembre 1990

Vendita di arenili demaniali utilizzati per la realizzazione di stabili opere di difesa dal mare di fabbricati ubicati lungo le coste italiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della erosione delle coste, che ha avuto inizio nell'immediato dopoguerra, si è andato sempre più accentuando tanto da costituire un autentico pericolo per tanti fabbricati posti sui litorali del mare di tutte le coste italiane.

Da qui l'esigenza dei tanti proprietari di detti fabbricati e terreni di chiedere con urgenza un intervento organico da parte dello Stato.

Interventi che, quando vi sono stati, si sono limitati, quasi sempre, alla difesa di grossi agglomerati urbani, là dove le amministrazioni locali sono state particolarmente attive.

Venivano così trascurate tutte quelle zone di periferia, per cui gli stessi proprietari hanno provveduto da soli ed a proprie spese a costruire delle idonee

opere di difesa, che sono state o distrutte o addirittura inghiottite dal mare quando questo, come avviene sovente sulle coste del Mediterraneo, raggiunge livelli di mareggiate disastrosi e paurosi.

Per fare ciò, in assenza anche di sorveglianza da parte degli organi preposti, spesso utilizzati in altri servizi più importanti, i privati, lasciati in balia di se stessi, costretti ad affrontare spese enormi per difendere le loro proprietà dalla furia del mare, si sono allineati l'uno dietro l'altro, occupando così dei modesti appezzamenti di arenili demaniali che solo in pochissimi casi superano i 300 metri quadrati, mentre nella generalità dei casi si tratta di costruzioni che non superano i 100 metri quadrati.

Si tratta di un fenomeno molto generalizzato che ha prodotto negli anni, circa

cinquanta o più, un autentico esercito di abusivi, che di tanto in tanto le capitanerie di porto cercano di perseguire con verbali che per il 95 per cento finiscono in pretura perché contestati dagli interessati, intasando così, più di quanto sono attualmente, le aule di giustizia.

Da questi fatti nasce un assurdo caso giuridico.

I privati cittadini, tantissimi, decine di migliaia di privati cittadini, sono stati costretti a sostituirsi allo Stato per difendere la loro proprietà, quasi sempre la loro casa e di conseguenza la vita della loro famiglia, sostenendo spese enormi che in molti casi hanno pesato e non poco sui loro bilanci familiari, ed oggi si vedono, per questo, perseguitati perché per realizzare queste opere sono sconfinati di qualche metro nel demanio marittimo.

Ma i verbalizzanti, quando si accaniscono contro questi trasgressori, si rendono conto che questi si sentono discriminati rispetto agli altri cittadini che abitano in grossi agglomerati urbani ove lo Stato è stato presente in modo rilevante e con più interventi?

Tutto questo in uno Stato di diritto qual'è il nostro ove tutti i cittadini dovrebbero avere eguali diritti e quindi eguali doveri.

La coscienza di avere subito un torto, che li ha portati ad avere il danno, porta tali cittadini ad opporsi in tutte le sedi consentite ad una ingiustizia evidente ed incontestabile.

Da una situazione del genere l'amministrazione dello Stato trae soltanto danno.

Infatti, decine, centinaia di migliaia di piccoli appezzamenti di arenile demaniale restano improduttivi, anzi generano solo litigiosità e controversie giudiziarie che non giovano né ai cittadini, costretti a diventare inadempimenti da fatti obiettivi, né allo Stato, che non ne trae alcun profitto; e tutto questo senza considerare che è discutibile, sul piano della legittimità costituzionale, la non applicabilità della norma dell'« usucapione » nei confronti dell'amministrazione demaniale, quando questa è applicabile nei confronti degli altri cittadini, norma che potrebbe

essere contestata in sede di Corte costituzionale.

C'è da tener presente, infatti, che almeno il 50 per cento dei cosiddetti « abusivi » hanno realizzato le opere oggetto della presente proposta da oltre trent'anni. Se un ricorso del genere fosse presentato e venisse adeguatamente sostenuto, il giudizio della Corte costituzionale potrebbe essere favorevole ai ricorrenti con un evidente, enorme danno economico per l'amministrazione dello Stato.

In definitiva, la presente proposta di legge ha lo scopo di rendere giustizia a migliaia di cittadini residenti nei comuni rivieraschi del nostro Paese, consentendo loro di mettersi a posto con l'esborso di modiche somme di denaro in proporzione a quanto da loro occupato, ma anche quello di alleggerire il lavoro della magistratura per un lavoro spesso inutile e controproducente, ed infine, quello di emanare un provvedimento legislativo quasi di sanatoria che consentirebbe all'amministrazione dello Stato di tramutare tante piccole o piccolissime partite, attualmente improduttive, in un incasso economico di migliaia di miliardi tanto utili nell'attuale situazione finanziaria che vede lo Stato stesso all'affannosa ricerca di nuove entrate per pareggiare il suo bilancio.

Si tratta, come dicevamo, di un provvedimento legislativo che ha una enorme portata sociale, ma che ha anche delle interessanti finalità economiche che non vanno assolutamente sottovalutate per la loro rilevanza.

Altro aspetto da tener presente è quello della migliore utilizzazione degli agenti preposti alla vigilanza, generalmente la Guardia di finanza, per altri e ben più importanti compiti di prevenzione e di accertamento.

Per i motivi esposti nella presente relazione, riteniamo che la presente proposta di legge debba essere approvata il più rapidamente possibile, al fine di conseguire al più presto i risultati in essa esposti con vantaggio innegabile per i cittadini interessati e per l'amministrazione dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con la presente legge è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia, ai soggetti che hanno realizzato a proprie spese stabili opere per la difesa dal mare di terreni e fabbricati di loro proprietà, la vendita degli arenili demaniali utilizzati a tale scopo.

ART. 2.

1. Possono essere alienati, ai sensi della presente legge, esclusivamente le porzioni di arenili demaniali sulle quali siano state realizzate, da parte di privati cittadini, delle opere stabili in muratura, conglomerati cementizi e grossi massi di pietra o in calcestruzzo per la necessaria e indilazionabile difesa dal mare di terreni e fabbricati di loro proprietà, purché dette opere non ostacolino la realizzazione di interventi pubblici progettati per l'organica difesa delle coste e non rivestano carattere strategico per la difesa militare.

2. Le domande per l'acquisto degli arenili di cui al comma 1, redatte in carta legale, devono essere presentate alla capitaneria di porto competente per territorio, corredate dalla seguente documentazione:

a) estratto catastale attestante la proprietà, da parte del richiedente, dei terreni e dei fabbricati per la cui protezione dal mare siano state realizzate delle stabili opere di difesa;

b) planimetria catastale dei terreni e dei fabbricati di cui alla lettera a) riportante la porzione di arenile demaniale occupata per la realizzazione delle opere;

c) atto notorio, legalizzato dal sindaco del comune in cui ricadono i terreni

e i fabbricati suddetti, attestante che le relative opere in difesa sono state realizzate in data anteriore al 1° gennaio 1988.

ART. 3.

1. Le capitanerie di porto, previo opportuno accertamento delle opere di difesa realizzate da ciascun richiedente e della loro rispondenza alle finalità della presente legge, nonché sulla scorta delle vigenti procedure in materia e delle valutazioni operate dal competente ufficio tecnico erariale (UTE) in ordine agli arenili demaniali richiesti, provvedono all'istruttoria delle domande, comunicando agli interessati la somma da versare per l'acquisto dei relativi lotti di arenile richiesti e la natura dei lavori ritenuti eventualmente necessari al completamento delle opere di difesa già realizzate.

ART. 4.

1. L'appezzamento di arenile occupato con le opere indicate nell'articolo 1, compresi spazi demaniali in esse racchiusi, non deve superare i 300 metri quadrati e deve essere confinante con la proprietà del richiedente, il quale, per questa sua qualità di confinante o dirimpettaio, ha il diritto di prelazione su qualsiasi altro richiedente.

ART. 5.

1. Gli aventi diritto alla prelazione sugli arenili posti in vendita e che formano oggetto della presente legge sono tenuti a presentare domanda alle capitanerie di porto competenti per territorio, corredate dai documenti di cui all'articolo 2, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 4 perdono il diritto di prelazione ed in tal

caso l'amministrazione è facultata a vendere gli arenili a chiunque ne abbia fatto richiesta.

ART. 6.

1. Terminata l'istituzione della pratica, le capitanerie di porto invitano gli interessati che hanno prodotto domanda per l'acquisto ad effettuare il versamento della somma dovuta secondo i calcoli previsti dall'articolo 3.

2. Gli interessati all'acquisto hanno 180 giorni di tempo per effettuare il versamento nei modi che le stesse capitanerie di porto indicheranno.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stato effettuato il versamento anzidetto, il richiedente è considerato rinunciatario e l'Amministrazione è facultata a vendere la parte di arenile per la quale non è stato effettuato il pagamento a chiunque altro ne abbia fatto richiesta che, una volta invitato, effettui il versamento nei termini indicati nel presente articolo.

ART. 7.

1. Una volta esperita la pratica istruttoria ed acquisito l'attestato dell'avvenuto versamento della somma dovuta dall'acquirente, secondo i parametri previsti dall'articolo 3, ed accertato che il versamento stesso è stato effettuato nei termini e nei modi previsti dall'articolo 6, il comandante della capitaneria di porto competente per territorio deve, entro 90 giorni dalla data del versamento, perfezionare il trasferimento del bene demaniale al richiedente che ha dimostrato di aver ottemperato a tutte le formalità previste dalla presente legge, mediante atto pubblico notarile le cui spese, comprese quelle successive di accertamento, sono a completo carico del richiedente compratore.